

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

relative all'assicurazione collettiva protezione
degli acquisti online



Indice

K Informativa per i clienti (edizione luglio 2021)	3
K.1 Informativa per gli assicurati ai sensi della LCA	3
K.2 Partner contrattuale/stipulante	3
K.3 Assicuratore	3
K.4 Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	3
K.5 Persona assicurata	3
K.6 Premi, rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e rischi non assicurati	3
K.7 Condizioni di ammissione	4
K.8 Durata e termine dell'assicurazione	4
K.9 Trattamento dei dati	4
O Assicurazione protezione degli acquisti online	5
O.1 Per quanto tempo è valida la copertura?	5
O.2 Quanto costa l'assicurazione?	5
O.3 Chi è assicurato?	5
O.4 Dove è valida l'assicurazione?	5
O.5 In quali casi sei assicurato/a?	6
O.6 Quali indennizzi versiamo?	6
O.7 Quali indennizzi vengono rifiutati?	7
O.8 Cosa devi fare in caso di sinistro?	7
O.9 Cos'altro devi sapere?	8
O.10 Definizioni	8

K Informativa per i clienti

(edizione luglio 2021)

K.1

Informativa per gli assicurati ai sensi della LCA

Le seguenti indicazioni forniscono informazioni circa l'identità dell'assicuratore e il contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. I tuoi diritti e doveri sono specificati nel certificato d'assicurazione, nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA) e infine nelle disposizioni della Legge svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

K.2

Partner contrattuale/ stipulante

Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e l'Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (di seguito «Helvetic Warranty») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).

Il contratto di assicurazione collettiva prevede determinate prestazioni assicurative in relazione all'applicazione per dispositivi mobili (di seguito «Smile App») gestita da smile.direct assicurazioni, succursale di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf (di seguito «Smile»).

K.3

Assicuratore

L'istituto che assicura il rischio concordato in relazione a tutte le parti integranti della presente assicurazione è:

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.

K.4

Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri

La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:

Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

K.5

Persona assicurata

Gli utenti della app di Smile sono liberi di sottoscrivere il contratto di assicurazione collettiva e di ricevere il relativo certificato.

Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.

Assicurata ed avente diritto è la persona indicata nel certificato di assicurazione.

K.6

Premi, rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e rischi non assicurati

I premi, i rischi assicurati così come l'estensione della copertura assicurativa e i rischi non assicurati risultano dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), dal certificato di assicurazione e dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

K.7
Condizioni di ammissione

Puoi sottoscrivere il contratto di assicurazione collettiva solo se hai installato l'applicazione di Smile sul tuo smartphone.

K.8 Durata e termine dell'assicurazione

La copertura assicurativa sussiste per tutto il periodo di validità del contratto; la relativa durata è specificata nel certificato di assicurazione. Se il contratto di assicurazione collettiva cessa, termina di pari passo anche la copertura assicurativa dei certificati.

K.9
Trattamento dei dati

Invece di corrispondere un premio assicurativo, aderendo al contratto di assicurazione collettiva metti i seguenti dati a disposizione di Smile e acconsenti al fatto che Smile li utilizzi per i propri scopi di marketing (in particolare per l'invio su diversi canali di newsletter e messaggi pubblicitari relativi a prodotti di Smile o dei partner di cooperazione) (di seguito «premio di dati»)

- Nome
- Data di nascita
- Numero di cellulare
- Indirizzo e-mail

Puoi revocare in qualsiasi momento il tuo consenso all'utilizzo dei tuoi dati come premio di dati, tuttavia così facendo verrà annullata la copertura fornita dal contratto di assicurazione collettiva.

Smile e Helvetic Warranty elaborano inoltre i dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dalle pratiche relative al contratto. Il loro utilizzo, in particolare, è finalizzato alla liquidazione dei casi assicurativi nonché a valutazioni statistiche e di marketing.

I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. Nella misura necessaria, Smile e Helvetic Warranty possono trasmettere i dati per farli elaborare da terzi coinvolti nelle pratiche relative al contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle società di Helvetia Holding SA in Svizzera e all'estero. Per l'applicazione delle pretese di regresso i dati possono essere trasmessi a terzi responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile. Helvetic Warranty può inoltre raccogliere presso gli uffici competenti e altri terzi informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere, gestito da SVV Solution AG. La registrazione nel sistema HIS avviene in relazione a motivi di registrazione predefiniti di natura assicurativa. Ogni persona viene informata per iscritto in merito alla sua registrazione. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento a lui noto. Titolare di questa banca dati è SVV Solution AG. Maggiori informazioni sul sistema di segnalazione e informazione sono disponibili sul sito www.svv.ch/his.

O Assicurazione protezione degli acquisti online

O.1

Per quanto tempo è valida la copertura?

La copertura assicurativa decorre a partire dalla data d'inizio indicata sul certificato d'assicurazione e termina alla data finale riportata sul medesimo documento.

Nel seguente caso, la copertura assicurativa termina prima della data finale indicata nel certificato di assicurazione:

- Revoca del consenso all'utilizzo dei dati come premio di dati.

O.2

Quanto costa l'assicurazione?

Invece di pagare un premio, in cambio della copertura assicurativa metti i seguenti dati a disposizione di Smile e acconsenti al fatto che Smile li utilizzi per i propri scopi di marketing:

- Nome
- Data di nascita
- Numero di cellulare
- Indirizzo e-mail

Smile utilizza questi dati in particolare per l'invio su diversi canali di newsletter e messaggi pubblicitari relativi ai prodotti di Smile o dei partner di cooperazione.

L'uso dei tuoi dati ha un valore finanziario per Smile, per cui fornendo tali dati e il relativo consenso, benefici in cambio di una copertura assicurativa gratuita (premio di dati).

Puoi revocare il tuo consenso all'uso dei tuoi dati (come premio di dati) in qualsiasi momento, tuttavia così facendo la copertura assicurativa verrà annullata non appena Smile riceverà tale revoca.

O.3

Chi è assicurato?

Ogni utente della app di Smile residente in Svizzera che ha attivato l'assicurazione protezione degli acquisti online e ha acquistato su Internet oggetti mobili per uso privato da un venditore (commerciale).

Valore minimo della merce: CHF 50 (o controvalore in valuta estera)

O.4

Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione protezione degli acquisti online è valida in Svizzera sugli acquisti effettuati dagli utenti dell'app di Smile in Svizzera e presso rivenditori in Svizzera e in Europa.

O.5

In quali casi sei assicurato/a?

Sei assicurato/a se l'articolo ricevuto

- è stato consegnato in condizioni tali da non permettere più l'uso previsto (ad es. una parte del prodotto è rotta o oppure non è stata consegnata). La fattispecie deve essere notificata per iscritto al venditore entro 30 giorni dalla consegna.

L'assicurazione è altresì valida se l'oggetto assicurato

- non viene consegnato entro 30 giorni dall'addebito dell'intero prezzo d'acquisto e dopo l'invio di un sollecito scritto al fornitore, non avendo quest'ultimo provveduto a fornire alcuna motivazione (notifica di un ritardo nella consegna).

O.6

Quali indennizzi versiamo?

Rimborsiamo le tue spese effettivamente sostenute per la restituzione e/o il prezzo di acquisto dell'oggetto assicurato una volta per anno assicurativo e secondo le seguenti modalità:

- I costi della spedizione di ritorno dell'oggetto assicurato al venditore, se quest'ultimo acconsente alla restituzione e accetta di effettuare una consegna sostitutiva o di rimborsare il prezzo d'acquisto. Resta salvo il caso in cui il venditore si fa carico dei costi della spedizione di ritorno.
- I costi della spedizione di ritorno dell'articolo assicurato al venditore nonché il prezzo d'acquisto, se il venditore non acconsente alla restituzione dell'articolo oppure vi acconsente ma non effettua una consegna sostitutiva o non rimborsa il prezzo d'acquisto entro 90 giorni.
- Il prezzo di acquisto addebitato se il venditore non consegna l'articolo entro 30 giorni. Dopo che abbiamo rimborsato il prezzo di acquisto, qualsiasi consegna successiva o rimborso del prezzo di acquisto da parte del venditore deve essere ceduta/o a noi.

Per ogni caso, l'indennizzo massimo ammonta a 300 CHF.

O.7

Quali indennizzi vengono rifiutati?

Gli oggetti non assicurati sono:

- animali vivi,
- piante,
- contanti, traveler's checks,
- biglietti (per viaggi),
- titoli, altri documenti commerciali trasferibili o criptovalute,
- qualsiasi servizio legato all'oggetto assicurato o alla sua consegna,
- gioielli, pietre preziose,
- dati scaricati da Internet (compresi musica, foto e software),
- merci offerte nell'ambito di aste online e su portali pubblicitari.

L'assicurazione non copre:

- la mancata o ritardata consegna dell'oggetto assicurato in seguito a uno sciopero degli uffici postali o delle imprese di trasporto competenti;
- la mancata o ritardata consegna dell'oggetto assicurato a causa di dati errati/non validi relativi all'indirizzo di consegna;
- i danni dovuti a una consegna ritardata che non hanno comportato un addebito sul conto della persona assicurata;
- eventi coperti dalla garanzia del produttore o del venditore.

O.8

Cosa devi fare in caso di sinistro?

Tieni presente che sei tenuto/a a fare tutto il possibile per limitare il danno o, nel migliore dei casi, per evitare che si verifichi.

Fornisci qualsiasi informazione utile per l'accertamento del sinistro.

Puoi inviare la tua notifica in modo facile e comodo alla voce «Notifica sinistro» nell'app di Smile.

Ecco ciò di cui abbiamo più bisogno: dovrai fornirci...

- l'originale o la copia della ricevuta di acquisto da cui risulti che il relativo prezzo è stato pagato;
- l'originale o la copia della conferma dell'ordine e della ricevuta d'acquisto;

- in caso di mancata consegna entro 30 giorni: una dichiarazione firmata da te secondo cui la merce ordinata non è stata consegnata, e una copia della lettera/mail di sollecito indirizzata al fornitore nonché la risposta scritta del fornitore stesso;
- la bolla di consegna e, se del caso, la ricevuta della spedizione di ritorno con indicazione dei rispettivi costi;
- se l'oggetto non può essere utilizzato conformemente alla destinazione d'uso, sono necessarie delle foto comprovanti i danni occorsi all'oggetto.

Attenzione: se non adempi ai tuoi obblighi in caso di sinistro, possiamo anche ridurre la nostra prestazione.

Se dovessi fornirci intenzionalmente informazioni false o assumere un atteggiamento reticente, omettendo di comunicarci informazioni importanti oppure non dovessi rispettare gli obblighi richiesti, non effettueremo alcun pagamento.

O.9 **Cos'altro devi sapere?**

- I tuoi diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- Il foro competente è quello del tuo domicilio svizzero o quello della sede di Helvetic Warranty a Dietlikon.
- Se hai percepito erroneamente delle prestazioni, devi restituirle entro 30 giorni, la stessa cosa vale anche per eventuali spese aggiuntive sostenute.
- Si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e il diritto svizzero.
- Di regola, erogiamo le nostre prestazioni in CHF.
Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui sono insorti i relativi costi (data del sinistro).

O.10 **Definizioni**

Prezzo d'acquisto

Il prezzo originariamente addebitato per l'acquisto della merce in questione (sono escluse le spese di trasporto o di installazione, l'IVA è però inclusa).